

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE."

DELIBERA n. 16 /2013

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE STATUS AVVOCATURA PUBBLICA NEL RISPETTO DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE E DEI PRINCIPI DI RANGO COSTITUZIONALE IN MATERIA.
---

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di marzo nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

ing. Vincenzo Mario DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 25.12.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA, secondo il combinato disposto degli artt.16 comma 8 e 31 della L.R. n. 12/96;

## PREMESSO

- che con delibera n. 3/2013, in riferimento al “Regolamento di Organizzazione dell’Azienda”, adottato con delibera n. 134/2011, il quale già contiene, di specie art. 29, il tratto caratteristico dell’”Avvocatura” interna, si è proceduto alla individuazione delle nuove “Aree strategiche dell’Azienda” con ridefinizione delle attribuzioni e competenze delle Unità di Direzione, nonché della loro denominazione;
- che l’indicato provvedimento di macro-organizzazione adottato in data 11.01.2013 e, in particolar modo la parte di natura organizzatoria, devono essere necessariamente correlati alla configurazione già contenuta nel “Regolamento di Organizzazione” per la parte riguardante la collocazione dell’Ufficio Legale dell’ente, già richiamata nel vecchio provvedimento n.167/2008, per l’espresso segmento riguardante i principi sottesi all’incardinamento degli Uffici Legali pubblici;
- che, dai principi ricavabili dall’ordinamento giuridico e richiamati nell’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, nell’art. 15, comma 2 L. n.70 del 1975 ed, ancor più nella attuale legge n. 247 del 31 dicembre 2012, entrata in vigore il 2.02.2013, deriva la imprescindibile necessità di garantire l’autonomia, l’indipendenza e l’estraneità dell’Avvocatura dal resto della macchina amministrativa, come già disciplinato nel vecchio assetto normativo e previsto, in particolare, dall’art. 23 della legge professionale forense n. 247 del 31.12.2012, il quale dispone “...agli avvocati degli enti pubblici deve essere assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente...trattamento adeguato alla funzione professionale svolta...è il contratto di lavoro che deve garantire autonomia e indipendenza...la responsabilità dell’ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale...sottoposizione al potere disciplinare dell’Ordine...”;
- che l’esistenza di un’autonoma articolazione organica dell’Ufficio Legale dell’ente, denominato Avvocatura, risulta indispensabile perché l’attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, debba essere esercitata in conformità alle disposizioni che la disciplinano;
- che la legge generale (pubblico impiego o testo unico degli enti locali) non può derogare una legge speciale (legge professionale forense) tanto più che questa gode di protezione costituzionale (art.33 comma 5 Cost.) e, dunque, gerarchicamente sovraordinata a qualsiasi altra fonte del diritto;
- che l’esistenza dell’Ufficio Legale nell’ambito dell’ente ha determinato e determina, quindi, l’esigenza di una struttura che si differenzi da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori di ogni intermediazione, già in parte garantita con la vecchia collocazione dell’Avvocatura all’interno dell’Unità di Direzione ”Direzione”
- che la salvaguardia dell’autonomia e indipendenza dell’attività professionale nella trattazione degli affari giuridico legali, direttamente collegate alle competenze che il professionista avvocato svolge in virtù della iscrizione all’Albo, impone la collocazione della struttura dell’Avvocatura interna come un’articolazione organica autonoma in posizione di “staff superiore” con dipendenza funzionale esclusivamente nei confronti dei vertici decisionali dell’ente, cioè al di fuori della struttura amministrativa vera e propria, in quanto tale collocazione è l’unica in grado di garantire l’autonomia dell’Ufficio legale e l’indipendenza professionale dell’avvocato nei confronti sia dell’organo politico che dell’apparato amministrativo;
- che tali principi sono stati sanciti in via definitiva e nomofilattica dal Consiglio di Stato, 14 febbraio 2012 n. 730, il quale ha, infatti concluso, perfettamente in linea con la legge forense, per l’illegittimità della sottoposizione dell’Ufficio legale alle direttive ed ordini del Direttore in quanto egli può intervenire a coordinare gli uffici (tutti gli uffici compreso quello legale), ma non può interferire sull’organizzazione interna degli stessi e sulle modalità di organizzazione del lavoro dei medesimi, trattandosi di attività tecnica (in senso giuridico) ed inoltre perché gli uffici legali degli enti pubblici devono necessariamente godere delle prerogative enunciate;

- che, indubbiamente, l’Ufficio dell’Avvocatura si colloca nell’ambito dell’apparato della pubblica amministrazione di appartenenza e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma che tali indicazioni non possono mai intaccare la visione professionale autonoma della vicenda sottoposta alla propria cognizione;

VISTA la legge ordinaria e speciale dello Stato n. 247/12, recante la riforma della professione forense, prevalente sia sulla legge generale delegata di cui al d.lgs. n.165/2001 e ss.mm. che sulla contrattazione collettiva nazionale, nonché su quella decentrata e sui regolamenti locali;

VISTO l’art. 40, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (la norma stabilisce le modalità di individuazione dei comparti della contrattazione collettiva nazionale e precisa che, sotto il profilo della contrattazione “... I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X q.f. costituiscano, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione tra ruolo e funzioni”, con la precisazione che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l’iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”;

VISTO l’art. 69, comma 11, idem (in attesa di una disciplina organica della materia “..restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o iscrizione ad ordini o albi professionali”);

VISTO l’art. 54, dlgs. 150/2009 che ha modificato il comma 2, art. 40, dlgs. 165/2001 (“nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”);

VISTO l’art. 23 della citata L. 31.12.2012, n. 247;

VISTO l’art. 29 del vigente “Regolamento di Organizzazione” dell’Azienda, adottato con delibera n.134/2011, il quale testualmente così recita: “L’ATER è dotato di propria Avvocatura. La struttura denominata Avvocatura, funzionalmente autonoma e indipendente, è incardinata nella Direzione...”

#### CONSIDERATO

- che l’ampia gamma di opportunità previste nelle citate disposizioni regolamentari introduce e concretizza la possibilità di concepire l’organizzazione non in modo statico, ma dinamico, flessibile ed in grado di adattarsi alle nuove esigenze che man mano emergono durante la gestione;
- che per l’Organo Politico vi è l’opportunità di avere a disposizione una pluralità di opzioni nel concepire l’organizzazione dei servizi e delle funzioni;

ATTESO che attraverso tale atto, anche per effetto delle vigenti disposizioni normative, si procede alla conferma della titolarità dell’affidamento dell’Ufficio Legale denominato Avvocatura ad avvocato iscritto nell’elenco speciale con abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori e del personale dedicato, in possesso di abilitazione professionale;

RICHIAMATE la delibera n. 98, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 04.12.2007, con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Organizzativo” dell’Azienda ed il documento allegato di individuazione delle “Aree Strategiche”, nonché l’art. 23 della legge professionale n. 247/2012;

VALUTATA, altresì, la necessità di perfezionare gli standard erogativi dell’Azienda al fine di rispondere in termini di migliorata efficienza ai bisogni dell’utenza;

ATTESO che tali obiettivi sono, peraltro, conformi, a quanto rilevato in sede di auditing da parte della società che ha rilasciato la “Certificazione di qualità”;

RITENUTO necessario, in virtù della narrativa che precede, ridefinire l’organigramma secondo le peculiarità indicate;

## CONSIDERATO

- che la modifica parziale della vigente organizzazione è stata elaborata nel pieno rispetto delle coordinate legislative, statutarie e contrattuali;
- che la titolarità della formulazione della proposta organizzativa è di competenza dell'Organo Politico;
- che, l'articolazione del nuovo assetto ha lasciato invariato l'impianto delle "Aree strategiche", in quanto la struttura denominata "Avvocatura" è, per sua natura, avulsa da ogni altro centro operativo in diretta connessione con il vertice dell'Azienda;

SENTITI i Dirigenti dell'Azienda;

INFORMATI i titolari delle Posizioni Organizzative;

INFORMATE le RSU aziendali;

VISTA la L.R. n. 29/96;

VISTA la L.R. n. 12/96;

VISTO il D. L.vo n. 165/01;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;

## DELIBERA

- 1) di confermare l'assetto organizzativo aziendale strutturato in n. 4 punti di direzione;
- 2) di collocare la struttura dell'Avvocatura interna come articolazione organica autonoma in posizione di dipendenza funzionale esclusivamente nei confronti dei vertici decisionali dell'Azienda;

La presente deliberazione, costituita di n. 5 facciate, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
arch. Michele BILANCIA

L'AMMINISTRATORE UNICO  
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE"

DELIBERA n. /2013

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE  
STATUS AVVOCATURA PUBBLICA NEL RISPETTO DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE  
E DEI PRINCIPI DI RANGO COSTITUZIONALE IN MATERIA.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (avv. Marilena Galgano) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I  
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA  
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena GALGANO)

\_\_\_\_\_

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E  
CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "DIREZIONE"  
II DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

data \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(arch. Michele BILANCIA)

data \_\_\_\_\_